

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Nelia Calvigioni

e p.c.

Al Segretario Generale  
Dott.ssa Stefania Bolli

***Oggetto: Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.***

Premesso che il Presidente del Consiglio comunale è organo Istituzionale, rappresenta il Consiglio e ne dirige i lavori, per l'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di correttezza ed imparzialità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto comunale della Città di Corridonia e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;

Dato atto che, con Delibera di Consiglio comunale, immediatamente esecutiva, n. 29 del 3/07/2017, veniva eletto Presidente del Consiglio comunale del Comune di Corridonia, il Consigliere comunale Calvigioni Nelia nata ad Urbisaglia (MC) il 18/08/1955;

Tenuto conto che, nell'assolvimento dei suoi compiti, il Presidente del consiglio, Calvigioni Nelia, ha ripetutamente posto in essere delle condotte che denunciano una mancanza assoluta di obiettività e lucidità decisionale, andando ad inficiare la peculiarità del ruolo che dovrebbe essere *super partes* e che viene, invece, personalizzato e soggettivizzato con la conseguenza, evidente, che tutti i lavori consiliari vengono condizionati ed orientati in relazione alle sue personali indicazioni e valutazioni in merito alle questioni all'ordine del giorno;

Ugualmente, le decisioni assunte sulle modalità di svolgimento dei lavori, prima e durante le sedute consiliari, e sulle procedure da seguire, non sono orientate al rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, ma vengono assoggettate al suo personale orientamento: il suo *modus operandi* dirotta in maniera illegittima l'andamento dei lavori consiliari che, invece di essere guidati da un soggetto che garantisca terzietà e imparzialità, risultano strumentali e strumentalizzati in relazione alle sue

particolari volontà, senza mostrare alcun tipo di rispetto per le disposizioni normative indicate e per i pareri espressi dal Segretario generale;

A ciò aggiungasi un ancor più grave trattamento di disparità tra le forze di maggioranza e minoranza presenti in consiglio comunale con un evidente *favor* nei confronti delle minoranze in tema di ammissione di punti all'o.d.g., di interpellanze, interrogazioni e di emendamenti, nonché in generale nella possibilità di intervenire nel dibattito consiliare con interventi, repliche e dichiarazioni di voto;

In particolare, il Presidente del Consiglio ha posto in essere comportamenti che integrano le seguenti fattispecie:

- Reiterata violazione di legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
- Gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli della funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso;
- Gravi e reiterati comportamenti che inficino il ruolo di terzietà e di rappresentanza dell'intero Consiglio;

in violazione del Regolamento del Consiglio comunale, ed in particolare dell'art. 16, come di seguito dettagliati:

1. Omissione nella sottoscrizione dei verbali del Consiglio comunale del **21/02/2020** con motivazioni assolutamente infondate e palesemente ostruzionistiche rispetto alla regolare attività amministrativa.

**Violazione degli artt. 16 e 62, c.6, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.**

Va stigmatizzato, anzitutto, il comportamento omissivo del Presidente del Consiglio Comunale nel mantenere un atteggiamento assolutamente non collaborativo ed ostruzionista in merito alla sottoscrizione dei verbali della seduta del Consiglio comunale del 21 febbraio u.s., nel corso della quale vennero trattati, in un'unica discussione, i punti, dal n.10 al n.18, relativi all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e delle delibere propedeutiche quali anche il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ed il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022.

Nello specifico, il Segretario Generale dell'ente, dott.ssa Stefania Bolli, ha preliminarmente invitato la sig.ra Calvigioni, per le vie brevi, a sottoscrivere i menzionati verbali, salvo poi, a seguito del rifiuto del Presidente, dover procedere ad una comunicazione di richiesta di sottoscrizione, stante la perdurante omissione.

Tale situazione impediva, difatti, la pubblicazione dei verbali e pregiudicava la loro successiva approvazione nella seduta di Consiglio comunale prevista per il 6.5.2020. Nonostante ciò, in data 3 maggio u.s., il Presidente riscontrava alla nota del Segretario Generale, lamentando una presunta impossibilità di verbalizzazione di una discussione che coinvolgesse più punti all'ordine del giorno. In data 11 maggio u.s., il Segretario Generale provvedeva a diffidare formalmente il Presidente del Consiglio Comunale, al fine di sottoscrivere i verbali della seduta assembleare del 21 febbraio u.s. Ciò a ragione dell'evidente regolarità del processo di verbalizzazione, il quale, peraltro, risulta essere ancor più fruibile a fronte dei richiami alla discussione generale, riportata al punto n.10, che vengono fatti per ogni singolo punto accorpato, dal n.11 al n.18. Da notare, poi, come tale modalità di redazione rispecchi in pieno le esigenze di trasparenza e conoscibilità degli atti, permettendo una maggiore facilità di consultazione degli stessi.

Comunque, solo a seguito della citata diffida, il Presidente del Consiglio Comunale ha provveduto alla sottoscrizione dei verbali, sottolineando, però, come questa sua firma venisse apposta "*con riserva*" e per mero scrupolo collaborativo, quasi a voler preventivare un ipotetico, quanto impossibile, disconoscimento della stessa.

Come già accaduto precedentemente, il Presidente del consiglio comunale oltrepassa i limiti previsti dalle disposizioni regolamentari.

Il disposto dell'art.62, c.6, stabilisce, infatti, che "*il processo verbale è esteso dal Segretario Comunale che lo sottoscrive unitamente al Presidente del consiglio*".

Il comportamento omissivo del Presidente del consiglio comunale si inserisce in un novero di altre attività ostruzionistiche e illegittime, tali da pregiudicare il ruolo *super partes* svolto all'interno dell'assise comunale.

In particolare, va sottolineato il continuo contrasto con il segretario generale dell'ente, di cui il Presidente dimostra palesemente di non riconoscerne l'autorità e la competenza, esprimendosi costantemente in maniera difforme, rispetto ai pareri resi, peraltro non motivando mai, concretamente, tali opposizioni.

Questo caso specifico, non è altro che l'esempio lampante di come il Presidente del consiglio comunale non voglia sentire ragioni che si discostino dal suo pensiero e, come ricordato, rappresenta l'ennesimo punto di contrasto con il segretario generale dell'ente, che si aggiunge al mancato inserimento del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale tra i punti all'ordine del giorno del consiglio del 30.11.2018, passando per la mancata sottoscrizione del

verbale di seduta del 30.7.2018, fino alla contestazione della legittimità dell'emendamento proposto dalla maggioranza nel corso del consiglio del 6 maggio.

2. Durante il Consiglio comunale del **29.11.2019** il Presidente del Consiglio, rispetto ad un emendamento presentato dal Sindaco in corso di seduta, chiede espressamente il parere al Segretario Generale ai fini dell'ammissibilità o meno del predetto in relazione alle disposizioni regolamentari vigenti. Il Segretario comunica che il predetto regolamento non ha carattere esclusivamente formale pertanto, in relazione all'art. 44 del Regolamento, il Presidente del Consiglio, correttamente, non lo ammette alla votazione. (pagg 42-46 verbale stenotipico del 29.11.2019).

Nel corso della seduta consiliare del 6.5.2020, invece, l'emendamento presentato dal Sindaco non viene messo a votazione nonostante il parere favorevole del Segretario Generale. Il Presidente del Consiglio decide, quindi, in maniera difforme rispetto al parere reso, senza specifica e puntuale motivazione (pagg 29-56 verbale stenotipico integrale del 06.05.2020).

#### **Violazione degli artt. 44 e 52 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.**

Altro comportamento contraddittorio del Presidente, nello svolgimento delle sue funzioni, si rileva nell'aver trattato due situazioni identiche, in maniera diametralmente opposta

In prima battuta, il Presidente del Consiglio comunale, nell'assise del 29.11.2019, rispetto ad un emendamento presentato dal Sindaco, in corso di seduta, chiede espressamente, al Segretario Generale, un parere ai fini dell'ammissibilità o meno del predetto, in relazione alle disposizioni regolamentari vigenti. Il Segretario comunica che l'emendamento non ha carattere esclusivamente formale pertanto, in relazione all'art. 44 del Regolamento, il Presidente del consiglio non lo ammette alla votazione.

In maniera del tutto diversa, invece, il Presidente agisce nel corso del Consiglio comunale del **6.5.2020**.

Anzitutto, prende in esame gli emendamenti presentati dai consiglieri di maggioranza e di minoranza, in merito al punto n.4 all'ordine del giorno, presentato dai gruppi di minoranza, ad oggetto: "Revoca accorpamento con dismissione della scuola d'infanzia Colbuccaro e Campogiano" – impegno a non ridurre l'attuale contributo economico previsto nella convezione con la scuola paritaria Niccolai".

Lo stesso Presidente, ritiene inammissibile l'emendamento presentato dalla minoranza, in quanto non sono stati rispettati i termini di presentazione previsti dall'art.44, comma 2 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari. In base a quanto stabilito dal citato regolamento, difatti, detto emendamento avrebbe dovuto essere presentato

entro, e non oltre, la data del 2 maggio 2020, mentre lo stesso è arrivato al protocollo in data 3 maggio 2020.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento presentato dalla maggioranza, le motivazioni di inammissibilità, descritte dal Presidente del Consiglio comunale, risultano alquanto lacunose e contraddittorie.

Anzitutto, il Presidente fa riferimento all'art.52 del regolamento, il quale, al comma 4, stabilisce che *“Detti emendamenti non possono sostituire interamente il testo dell'ordine del giorno o stravolgerne la finalità e sono ammissibili fatto salvo quanto previsto all'art.44”*.

Da un esame immediato dell'ordine del giorno e dell'emendamento si può facilmente notare come la sostituzione non sia integrale, né ci sia uno stravolgimento della finalità dell'ordine del giorno.

Tuttavia, come previsto dal vigente regolamento, il Presidente chiede un parere al Segretario Generale, Dott.ssa Stefania Bolli, per chiarire i propri dubbi.

Quest'ultima interviene (minuto 2.41.17), affermando che le modifiche previste dall'emendamento sono circoscritte e puntuali. Da ciò si evince che, nel caso di specie, non sussista la situazione prevista all'art. 52, comma 4 dello stesso regolamento, tanto che lo stesso Segretario Generale riteneva, da un punto di vista tecnico-giuridico, che la modifica dell'ordine del giorno fosse consentita ed ammissibile.

Nonostante il parere favorevole del Segretario Generale, il Presidente (al minuto 2.43.33), in modo del tutto arbitrario, decide di non ammettere l'emendamento presentato dalla maggioranza e sottoscritto dal Sindaco, in base a quanto stabilito dall'art.44 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Questo comportamento è stato adottato a fronte di una costante prassi amministrativa, la quale evidenzia che, per decidere in maniera difforme dall'organo deputato a esprimere pareri in merito alla regolarità tecnico-giuridica, si debba fornire adeguata motivazione contraria. In tale frangente, invece, il Presidente ha illegittimamente utilizzato il proprio potere, a danno evidente delle prerogative dei consiglieri comunali di maggioranza.

Inoltre, nei successivi interventi (minuti 2.45.46 e 2.49.24), il Presidente del Consiglio comunale continua a dire di “avere dei dubbi”, ma non è in grado di argomentare le sue perplessità con controdeduzioni valide, rispetto a quanto affermato dal Segretario Generale, in merito all'ammissibilità dell'emendamento proposto dalla maggioranza.

In più, a corollario di un comportamento manifestamente iniquo, il Presidente, non ascoltando ragioni e volendo forzare la votazione sul punto n.4 all'ordine del giorno, non si accorge che, con le

giuste modalità previste, i consiglieri Vecchi e Vecchietti (consiglieri comunali di maggioranza) avevano richiesto la parola per intervenire prima del voto.

È inutile negare che una siffatta gestione del Consiglio comunale non rispetti in alcun modo i canoni di imparzialità e il ruolo *super partes* che il Presidente dovrebbe mantenere.

Tale incongruenza, rispetto alle disposizioni costituzionalmente previste, è suffragata, poi, dalle dichiarazioni che lo stesso Presidente ha reso su facebook, in data 28.4.2020, concordando, in toto, con quanto previsto dall'ordine del giorno presentato dalla minoranza.

Ciò evidenzia un pregiudizievole orientamento politico del Presidente che, già una settimana prima del Consiglio comunale, aveva chiara la sua propensione per l'ordine del giorno della minoranza consiliare e, di conseguenza, il comportamento tenuto nel corso del Consiglio comunale del 6 maggio 2020 non è stato mosso da un intento di corretta valutazione dei presupposti dell'emendamento, né dalla tutela delle prerogative dei consiglieri di maggioranza che, legittimamente, avevano proposto l'emendamento, ma, unicamente, dalla salvaguardia della sua posizione personale.

**3. Nella seduta consiliare del 29.11.2019, il Presidente del Consiglio comunale utilizza impropriamente le comunicazioni da effettuare all'inizio dell'assemblea consiliare.**

**Violazione dell'art.42 del nuovo regolamento.**

Il testo dell'art.42 è particolarmente chiaro nell'individuare il contesto in cui debbano inserirsi le comunicazioni, ossia: "all'inizio dell'adunanza [...] il Presidente e/o il Sindaco, per un tempo massimo di cinque minuti, possono effettuare eventuali comunicazioni sull'attività del comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse o rilevanza per la comunità, senza possibilità di interventi di replica, né discussioni, né votazioni".

Quanto avvenuto nella seduta consiliare del 29.11.2019 viola clamorosamente il dettato della disposizione appena ricordata. Il Presidente, difatti, già nell'incipit della sua comunicazione (come si può leggere a pag.4 del verbale stenotipico) si arroga il diritto di sfiorare dai cinque minuti previsti dalla norma, solamente per il fatto che, a sua detta, le comunicazioni siano "parecchie".

Da pag.4 a pag.6 del predetto resoconto stenotipico si possono notare plurimi interventi fuori luogo, i quali vanno ben oltre l'aspetto comunicativo. Si fanno raccomandazioni ed inviti al segretario comunale in merito ad un più corretto svolgimento della propria attività, peraltro non delineando con precisione né le mancanze, né le soluzioni che a queste si dovrebbero prospettare.

Comportamento, questo, che è stato fatto notare dal Sindaco, nel suo successivo intervento, il quale è rimasto, correttamente, all'interno del termine di cinque minuti previsto dal regolamento.

4. Durante il Consiglio comunale del **26.09.2019** il Presidente del Consiglio nell'introdurre il punto n. 6 all'ordine del giorno "Approvazione del bilancio consolidato del Comune di Corridonia dell'anno 2018" in maniera del tutto arbitraria interviene con delle comunicazioni non attinenti al punto stesso all'ordine del giorno e non trattate durante le comunicazioni, attinenti peraltro alla sua personale posizione come consigliere comunale indipendente in seno al consiglio stesso (pag. 14 resoconto stenotipico)

**Violazione degli artt. 42 e 43 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.**

In tale circostanza siamo davanti, anzitutto, all'ennesima mancanza di osservazione della disposizione inerente alle comunicazioni (art. 42), le quali dovrebbero svolgersi per un tempo massimo di 5 minuti, all'inizio dell'adunanza e non per ogni argomento da trattare.

Invece, abusando del proprio potere di direzione dell'assemblea, il Presidente interviene nella discussione generale, stravolgendone l'ordine stabilito dall'art. 43 e trattando, peraltro, argomenti che nulla hanno a che vedere con l'ordine del giorno.

Terminata l'illustrazione del punto da parte del relatore, il Presidente dovrebbe dare la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire e, anche se, legittimamente, fosse lo stesso Presidente a voler fare un intervento, dovrebbe avere la correttezza di cedere la presidenza al consigliere Ceschini (vice Presidente del Consiglio comunale), in modo da avere un opportuno controllo sui tempi e modi della discussione, i quali, altrimenti, non sarebbero soggetti ad alcuni tipo di vaglio.

Tutto ciò, ovviamente, non è avvenuto, con grave pregiudizio nei confronti dei consiglieri comunali, i quali, ancora una volta, hanno visto calpestati i loro diritti da comportamenti altezzosi e illegittimi.

5. In sede di conferenza dei capigruppo del **18.09.2019**, il Presidente del Consiglio inserisce all'ordine del giorno le interpellanze pervenute nella stessa data non sottoscritte dai proponenti dicendo di riservare all'assemblea di decidere se discuterle o meno. Il Capogruppo consigliere Flamini rileva che non essendo le stesse corredate dalle necessarie firme e dall'indicazione del consigliere che le illustrerà, le stesse non possono essere inserite all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale.

Durante la seduta consiliare del 26.09.2019 il Presidente del Consiglio ribadisce che le interpellanze sono pervenute prive di sottoscrizione, che la stessa in conferenza dei capigruppo le ha inserite all'ordine del giorno del Consiglio comunale riservandosi di demandare all'assemblea sulla decisione di discutere o meno le predette, ma il Presidente del consiglio non pone poi in votazione l'inserimento delle interpellanze (pagg. 3-13 del resoconto stenotipico integrale).

In questa situazione, il Presidente del Consiglio comunale manifesta, nuovamente, un utilizzo personalistico dei poteri che le sono attribuiti con **violazione degli artt.49 e 51 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.**

In primo luogo il Presidente ha ammesso alla discussione consiliare, volontariamente, delle interpellanze che non integravano i requisiti formali necessari, previsti dall'art. 49 del regolamento.

Difettando, infatti, della firma del proponente, tali interpellanze si sarebbero dovute escludere de plano dai punti all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare, così come, peraltro, fatto notare dal consigliere Flamini.

Il comportamento del Presidente, pertanto, manifesta caratteri di palese contraddittorietà, anche in relazione ad altre situazioni (vedi punto n. 4), nelle quali si è, invece, prodigata per non far ammettere, nella discussione consiliare, argomenti che avrebbero avuto tutto il diritto di essere inseriti.

Il modus operandi del Presidente, dunque, non muove assolutamente da principi di imparzialità, ma da una precisa volontà di interferire con l'azione amministrativa, al fine di comprometterne il corretto andamento.

Tutto ciò ha portato, poi, alla susseguente violazione dell'art.51 del regolamento. Difatti, nell'impossibilità di definire il soggetto interpellante, verrebbe meno il corretto iter di esposizione dell'interpellanza stessa nel corso dell'assemblea consiliare. Non essendo chiaro chi sia l'interpellante, è impossibile poter rispettare il dettato di tale articolo e, di conseguenza, le prerogative dei consiglieri che da esso sono garantite e tutelate.

6. In ripetute occasioni, attraverso la propria pagina facebook e con articoli pubblicati in quotidiani locali online, il Presidente del Consiglio comunale ha espresso delle opinioni non consone al ruolo ricoperto, nonché denigratorie, nei confronti dei consiglieri comunali, degli assessori e del sindaco.

In un articolo del 27.3.2018 (<https://www.cronachemaceratesi.it/2018/03/27/la-scuola-resta-fuori-dal-bilancio-calvigioni-tradita-dai-suoi-unoConsiglio-comunaleazione-persa/1083999/>), il Presidente del Consiglio comunale, attraverso affermazioni che tradiscono una manifesta parzialità nello svolgimento del proprio compito, prende le distanze dalle scelte proposte e votate a maggioranza assoluta nel precedente Consiglio comunale.

Tale rancoroso commento del Presidente fu dovuto al fatto che tre suoi emendamenti non furono approvati nel corso di quella seduta consiliare. La votazione sugli emendamenti, da lei proposti, si svolse seguendo il corretto iter procedurale, terminato con tre votazioni contrarie da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Nonostante ciò, il Presidente del Consiglio comunale, svestendo i panni di organo *super partes* del consiglio, ha sentito l'esigenza di esporsi pubblicamente, manifestando, con tali articoli, un evidente tentativo di coartazione dell'azione di atti amministrativi di prerogativa assembleare.

Il secondo articolo, pubblicato il 3.8.2019 è, se possibile, ancor più grave, lanciando accuse prive di fondamento (<https://www.cronachemaceratesi.it/2019/08/03/nelia-calvigioni-lascia-la-maggioranza-mi-hanno-escluso-da-ogni-decisione/1283933/>).

Il Presidente, infatti, parla di mancanza di condivisione delle scelte e, addirittura, di riunione in case private, senza alcun tipo di prova, dalle quali sarebbe stata esclusa. Ora, ammesso e non concesso che siano state fatte riunioni in abitazioni private, non esiste una norma o disposizione legislativa che imponga la presenza del Presidente del consiglio, né di altre autorità comunali, in ogni riunione che avviene all'interno di un'abitazione privata.

Sempre in questo secondo articolo, il Presidente del Consiglio comunale continua a denigrare e screditare l'operato dell'amministrazione affermando che il rapporto, con la stessa, fosse incrinato già da tempo e, in particolare, come da lei affermato, dall'astensione sulla delibera di approvazione del bilancio 2018-2019-2020. Anche questa affermazione risulta priva di fondamento, in quanto non esistono atti amministrativi e/o politici che dimostrino un comportamento ritorsivo, della giunta o dei consiglieri, nei confronti del Presidente, in seguito alle votazioni espresse nel corso delle varie assemblee.

È chiaro, quindi, come l'esternazione, attraverso i media, di opinioni personali, su azioni dell'amministrazione, sia risultata faziosa oltre ad essere caratterizzata da mero protagonismo individuale. Tali espressioni, riferite ai giornali, senza preliminarmente accertarsi dell'attendibilità delle stesse, hanno pertanto minato la credibilità dell'amministrazione, oltre a comprometterne l'impronta di trasparenza e legalità che ha caratterizzato l'azione amministrativa dall'inizio del mandato elettorale.

Va sottolineato, poi, che tali articoli siano stati pubblicati e condivisi anche nel social network "facebook" aumentando, quindi, la platea dei lettori.

Proprio all'interno di tale social network, il Presidente del consiglio ha espresso, e continua ad esprimere, opinioni di particolare gravità che violano palesemente l'imparzialità del suo ruolo.

Ultima, in ordine di tempo, è quella allegata sopra a seguito dei due articoli del quotidiano online "cronache maceratesi".

Commentando un articolo che riporta la falsa notizia dell'accorpamento di due istituti scolastici del comune di Corridonia, il Presidente del Consiglio comunale ritiene, per ben due volte, che sia opportuno revocare la comunicazione inviata al MIUR.

Anche in queste affermazioni si può notare la coartazione dell'azione del Presidente del Consiglio comunale che, indebitamente e senza documentazione a sostegno, invita l'amministrazione alla revoca di una missiva, danneggiando così ulteriormente l'immagine dell'autorità comunale, che dovrebbe rappresentare, non prendendo le distanze da una notizia falsa, ma addirittura avvalorandola.

Si aggiungono, quindi, oltre alle già ricordate manchevolezze sul piano istituzionale ed amministrativo, anche comportamenti extraistituzionali lesivi del decoro, del prestigio, dell'immagine e dell'onore dell'amministrazione comunale, in spregio del ruolo ricoperto e della grande importanza dello stesso.

7. Nel corso della seduta del **31.07.2019**, il consigliere comunale Calia interviene dopo il punto 2 all'ordine del giorno relativo alle comunicazioni per esporre, a suo dire, un fatto personale. Nel merito il consigliere comunale di minoranza fa riferimento alla nomina delle commissioni consiliari effettuata nel precedente Consiglio comunale. Pur non trattandosi né di fatto personale né di argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio non interrompe la discussione. Solo all'esito dell'intervento del Segretario il Presidente del Consiglio evidenzia che non trattasi né di punto all'ordine del giorno né di fatto personale e non concede alcuna replica a riguardo.

**Violazione degli artt. 4, 16, 39, c.6 e 7 e art. 42 del nuovo regolamento del Consiglio comunale e dell'art. 9 dello statuto comunale.**

In questa occasione, il Presidente del Consiglio comunale ha dimostrato, nuovamente, di non essere in grado di gestire le modalità di lavoro dell'assemblea consiliare.

In particolare, in violazione dell'art. 4 del regolamento, riguardante le prerogative dei consiglieri comunali, il consigliere Calia prende la parola a seguito delle comunicazioni del Presidente, in merito alle quali, come stabilito dall'art. 42, non c'è possibilità di replica, discussione o votazione.

Tale intervento, non essendo giustificato da fatto personale o da esposizione di successivo punto all'ordine del giorno, avrebbe dovuto essere stigmatizzato dal Presidente.

In maniera sorprendente, invece, il consigliere non viene interrotto, nonostante i poteri che l'art.16 conferisce al Presidente, il quale avrebbe potuto, ai sensi dell'art.39, c.6, interrompere il consigliere Calia e richiamarlo al rispetto del regolamento.

Solo per mezzo dell'intervento del segretario comunale, il consigliere Calia viene invitato a cessare il proprio intervento nel rispetto delle disposizioni regolamentari e, unicamente in questa fase finale, quando ormai il danno alle prerogative degli altri consiglieri comunali era stato procurato (in violazione anche dello disposizione generale prevista ex art.9 dello statuto comunale), il Presidente del consiglio fa notare che l'intervento non fosse giustificato da fatto personale e non concede repliche.

8. Nel corso della seduta del **31.07.2019** al punto n. 9 dell'ordine del giorno il Presidente del Consiglio pone in votazione l'immediata eseguibilità della relativa deliberazione in assenza di espressa richiesta formulata nella proposta deliberativa anche in quanto trattasi di approvazione di modifiche ed integrazioni regolamentari.

**Violazione dell'art.61 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.**

Questa fattispecie delinea ancor più l'incapacità del Presidente del Consiglio comunale di gestire i lavori assembleari. L'art. 61 prevede, infatti, che, in caso di urgenza, alcune deliberazioni del consiglio possano essere dichiarate immediatamente eseguibili.

In tal senso, non sono connotate da urgenza le deliberazioni sull'approvazione di modifiche ed integrazioni regolamentari.

Pertanto, porre in votazione l'immediata eseguibilità di deliberazioni non urgenti, rappresenta una chiara violazione alla norma regolamentare, nonché un'altrettanta evidente incompetenza nel fare rispettare e nel saper interpretare le disposizioni del regolamento.

9. Nel corso della seduta del **31.07.2019** al punto 9 all'ordine del giorno, dopo la votazione, il consigliere Giampaoli prende la parola per una questione peraltro non attinente all'ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio non interrompe la discussione ma lascia parlare il consigliere e viene ripresa dal Sindaco. (pag. 44 resoconto stenotipico).

**Violazione degli artt. 4, 16, 38, c.1 e 39, c.4, 6 e 7 del nuovo regolamento del Consiglio comunale.**

Si sottolinea, con questo ennesimo comportamento omissivo del Presidente del consiglio, l'incapacità e la parzialità nella gestione dell'assemblea comunale.

Tra le prerogative dei consiglieri comunali, richiamate all'art.4, rientra ovviamente quella prevista dall'art.38, c.1, la quale, però, è corredata dalla necessaria specificazione secondo cui gli interventi "devono essere attinenti ai rispettivi argomenti di trattazione".

Il consigliere Giampaoli, in questa situazione, avrebbe dovuto, anzitutto, fare richiesta di intervento, ai sensi dell'art. 39, comma 4. Tuttavia, il Presidente, non solo non ha fatto rilevare la violazione di questo articolo, ma non ha rispettato neanche quanto previsto, dallo stesso articolo, al successivo comma 6.

Difatti, in tale norma è previsto che il Presidente, in virtù dei poteri delineati nell'art.16, avrebbe dovuto interrompere il consigliere Giampaoli per richiamarlo al rispetto delle disposizioni regolamentari.

Ciò è ancor meglio specificato nel successivo comma 7, del medesimo articolo, nel quale si enuncia che "ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare".

Stante, quindi, le palesi manchevolezze nella gestione della discussione, il Sindaco è stato costretto ad intervenire per segnalare il protrarsi della violazione.

**10.** In relazione alla predisposizione dell'ordine del giorno prot. n. 613 dell'08.01.2019 relativo al Consiglio comunale del **15.01.2019**, il Presidente del Consiglio pone al punto n. 13 la "Mozione congiunta dei gruppi consiliari "Corridonia Futura" – "Corridonia Domani" e "Per Cambiare Corridonia" pervenuta in data 08.01.2019 prot. n. 605 avente ad oggetto "Nomina scrutatori ai seggi mediante estrazione a sorte".

La predetta mozione era stata trasmessa all'Ente in data 08.01.2019 alle ore 10.41, poi notificata al Presidente del Consiglio nella medesima data alle ore 13.26.

L'argomento, pertanto, non è stato trattato nella seduta dei capigruppo consiliari tenutasi l'08.01.2019 alle ore 12.40 e chiusasi alle ore 13.00.

Durante la seduta consiliare il Presidente del Consiglio cerca di giustificare l'inserimento della mozione all'ordine del giorno comunicando di averla inviata successivamente alla seduta dei capigruppo ai predetti. Propone al Consiglio comunale di mettere a votazione l'inserimento della mozione all'ordine del giorno. La mozione è stata ritirata dai consiglieri proponenti.

Anche in tal caso si configura una **violazione dell'art. 39, c.1, del TUEL e degli artt. 16, 20, 36 e 49, c. 2, del nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.**

In questo caso si delinea, ulteriormente, l'utilizzo improprio ed illegittimo dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio comunale, nella formazione dell'elenco dei punti da discutere in assemblea.

In via preliminare si nota una violazione del disposto dell'art. 39, c.1, del TUEL, il quale attribuisce al Presidente, il potere di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Questi ultimi sono disciplinati, poi, nello specifico, da regolamenti e statuti.

Proprio da essi si riscontrano plurime violazioni. Anzitutto, l'art.16 non annovera, tra i poteri del Presidente, quello di poter, in autonomia, inserire nella discussione assembleare, punti che non erano stati in precedenza condivisi, ed approvati, dalla conferenza dei capigruppo.

Di conseguenza c'è una palese violazione dell'art.20, la quale restringe le prerogative dei capigruppo consiliari nella formazione dei punti da discutere all'ordine del giorno.

Ancor più evidente è la violazione dell'art.36 del regolamento. Tale articolo sancisce che *"il Presidente provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento"*.

Il regolare svolgimento dell'assemblea presuppone che gli argomenti in discussione siano quelli approvati dalla conferenza dei capigruppo e che non si consenta a nessuno, in autonomia, di poter modificarne il numero, in quanto ciò configurerebbe una chiara lesione delle prerogative spettanti ai consiglieri comunali.

Ancor più grave è il fatto che tale comportamento derivi da chi sarebbe deputato a far rispettare le norme all'interno dell'assemblea e, ancor più grave, è la giustificazione che il Presidente ha cercato di dare del suo operato.

La semplice comunicazione, a mezzo posta elettronica, non può in alcun modo sostituire la conferenza dei capigruppo, in particolare perché non si garantisce un equo contraddittorio sull'inserimento o meno, tra i punti all'ordine del giorno, della proposta.

Inoltre, il semplice invio con modalità telematica non garantisce che i capigruppo abbiano effettivamente preso visione della mail e, quindi, si rischierebbe di far arrivare in consiglio gli stessi, e gli altri consiglieri, con punti all'ordine del giorno diversi rispetto a quelli stabiliti nella conferenza preliminare.

Infine, tali comportamenti, integrano in pieno la violazione della disposizione regolamentare prevista all'art.49, c.2, secondo la quale gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale devono necessariamente pervenire entro, e non oltre, la data l'ora di svolgimento della conferenza dei capigruppo, proprio per evitare incongruenze.

Dimenticando tutte queste disposizioni, il Presidente del Consiglio comunale ha nuovamente dimostrato un uso personalistico del ruolo che riveste, nonché una totale non curanza delle prerogative dei consiglieri che dovrebbe tutelare.

11 Nel corso del Consiglio comunale del 30.11.2018, dopo il punto 4 all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio, sebbene il punto non fosse stato inserito all'ordine del giorno, ha introdotto un punto 4 bis, senza previa valutazione e votazione da parte dell'Assemblea, ovvero l'interpellanza congiunta dei Gruppi Consiliari Corridonia Futura, Corridonia Domani e Per cambiare Corridonia in merito al bando "Sport e Periferia 2018".

Al riguardo il Presidente del Consiglio ha dato la parola al Consigliere sottoscrittore Serafini Daniela. Il Sindaco ha rilevato il mancato inserimento della predetta interpellanza all'ordine del giorno del consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio avrebbe potuto sia integrare l'Ordine del giorno in quanto l'interpellanza era pervenuta in data 27.11.2018 prot. n. 27.786, sia avrebbe potuto porre a votazione l'inserimento o meno dell'interpellanza nel corso della seduta.

Il Sindaco, dopo aver rilevato la violazione del Regolamento del consiglio comunale ha comunque risposto all'interpellanza. Il Presidente del Consiglio, in chiusura della discussione, si è limitato a richiamare l'art. 49 del Regolamento indicando il fatto che comunque la discussione era stata contenuta nei 60 minuti previsti per la discussione di interrogazioni e interpellanze.

**In tal caso si evidenzia la violazione degli artt. 7, 13, 23, 24 e 40 del precedente regolamento (ora artt. 16 e 41 del nuovo regolamento) ed art. 97 Cost.**

In analogia con il punto precedente, tale violazione si pone all'interno di un utilizzo sconsiderato ed abusivo delle attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale.

L'inserimento di un ordine del giorno non comunicato dal Sindaco, né preliminarmente discusso nella conferenza dei capigruppo, è un atto che va ben oltre i poteri conferiti dall'art. 13 ed in manifesto contrasto con l'art. 23, recepito dall'art. 41 del nuovo regolamento, per cui *"nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza"*.

Inoltre, in totale spregio delle prerogative dei consiglieri comunali e del disposto dell'art. 24, il Presidente non ha presentato alcuna proposta motivata, da sottoporre all'attenzione del consiglio, ai fini del corretto inserimento del punto 4 bis all'ordine del giorno.

Ancora, avrebbe dovuto applicare il disposto dell'art. 40, secondo cui "il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione o lo svolgimento di ordini del giorno [...] estranei all'oggetto della discussione", al fine di posticipare, alla seduta successiva, la trattazione di quello specifico argomento.

Di assoluta irrilevanza è la giustificazione addotta dal Presidente, secondo cui l'interpellanza sarebbe stata legittima in quanto discussa nel corso della prima ora di consiglio, in quanto il mero rispetto dei tempi della discussione non può sostituire la mancanza di tutti i requisiti necessari e preliminari per l'inserimento dell'interpellanza all'ordine del giorno.

Questi episodi, così come i precedenti, prefigurano, in modo ragionevole, la violazione dei principi di imparzialità, garanzia, correttezza e buon andamento amministrativo dei lavori consiliari, posta in essere sulla base di una ingiustificata autoreferenzialità nell'assolvimento del ruolo di Presidente dell'assise comunale.

12. Durante la votazione degli emendamenti al nuovo regolamento Consiglio comunale – seduta consiliare del 30/11/2018 - il Presidente viene ripreso dal segretario per l'atteggiamento non consono (min. registrazione 3.02.30). Il Segretario generale, poiché il Presidente non riusciva a proseguire correttamente nella dichiarazione delle votazioni, le chiede se avesse dovuto sostituirla nell'espletamento dell'attività istituzionale (03.02.33).

**Violazione dell'art. 29 del precedente regolamento del Consiglio comunale (ora art. 38 del nuovo regolamento).**

Tale comportamento è manifestamente in contrasto con l'art. 29 del regolamento e, più in generale, con una civile e rispettosa gestione della carica pubblica durante lo svolgimento del Consiglio comunale.

Anzitutto, va fatto notare che le risate del Presidente del Consiglio comunale sono seguite a un intervento del consigliere Calia, il quale, con sarcasmo, faceva riferimento ad alcune precedenti dichiarazioni del vicesindaco. Nello specifico la discussione verteva sull'art. 39 del Regolamento in discussione secondo il quale *“1. I consiglieri comunali partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e unitamente con il gruppo di appartenenza. 2. Gli assessori siedono nei posti a loro assegnati di norma, e si siedono al di sotto del seggio del Presidente”*.

L'argomento in oggetto, benché di non complessa trattazione, risulta essere comune a tutti i Regolamenti di enti ed organizzazioni pubbliche in quanto funzionale alla corretta attività consiliare e ad un ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente del Consiglio comunale, a fronte del “civile reciproco comportamento” che l'art. 29 richiede e che un corretto espletamento del ruolo di consigliere meriterebbe, avrebbe dovuto stigmatizzare il citato atteggiamento; tuttavia, non solo ciò non è accaduto, ma addirittura il Presidente, con atteggiamento totalmente irrispettoso delle opinioni espresse, si lasciava andare in esagerate risate (dal minuto 3.01.18, fino al minuto 3.02.40 della registrazione) tali da

compromettere il corretto proseguimento della seduta consiliare e da necessitare l'intervento del segretario generale per un richiamo all'ordine.

Evidente, quindi, appare l'inadeguatezza e il mancato rispetto del ruolo ricoperto all'interno del Consiglio comunale.

13. Il Presidente del Consiglio, nonostante la comunicazione (mail del 19.11.2018 ore 12.28) degli argomenti pervenuti all'Ufficio Segreteria da portare all'ordine del giorno del consiglio comunale, non inseriva nello stesso il punto relativo all'approvazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari (Convocazione prot. n. 27.428 del 23.11.2018).

Con nota prot. n. 27.322 del 23.11.2018, il Presidente del Consiglio chiedeva apposito parere al Segretario generale in merito alla legittimità della proposta di cui sopra, non tenendo in considerazione il fatto che l'argomento era stato comunicato alla Segreteria per l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio comunale in quanto già vagliato dal Segretario stesso. In data 26.11.2018 si teneva la commissione consiliare I Affari istituzionali per l'esame della proposta di cui sopra corredata dal parere tecnico di legittimità del Segretario Generale.

Con nota prot. n. 27.764 del 27.11.2018 (ore 12.48) il Sindaco rilevava, nei confronti del Presidente del Consiglio, il mancato inserimento all'ordine del giorno del Consiglio del 30.11.2018 dell'argomento ad oggetto "*Approvazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e Commissioni*" evidenziando come "*tale pretestuoso ed immotivato atteggiamento comportasse pregiudizio alla normale attività dell'Ente*". Con nota prot. n. 27.785 del 27.11.2018 (pec pervenuta alle ore 13.21 notificata alle ore 13.46) il Presidente del Consiglio chiedeva di integrare l'ordine del giorno del consiglio comunale.

Con nota prot. n. 27.786 del 27.11.2018 il Presidente del Consiglio procedeva alla formale integrazione dell'ordine del giorno del consiglio comunale del **30.11.2018**.

In tal caso è evidente la **violazione degli artt. 1, 13 e 44 del precedente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale (ora artt. 9, 16 e 20 del nuovo regolamento), dell'art.17 dello Statuto (rimasto invariato nel nuovo statuto comunale) e dell'art. 97 Cost.**

Il comportamento qui menzionato si riferisce all'intento del Presidente di non voler iscrivere all'ordine del giorno consiliare la proposta di delibera richiesta da parte del sindaco. Il Presidente, infatti, riteneva di poter decidere autonomamente quali argomenti portare in Consiglio comunale, violando in tal modo la neutralità istituzionale propria della funzione.

Anzitutto, viene leso il diritto di iniziativa spettante ai consiglieri comunali, esercitato attraverso una proposta di deliberazione, la quale veniva espunta dagli ordini del giorno del successivo

consiglio, senza idonea motivazione e nonostante fosse apposto il parere di regolarità tecnica e giuridica del Segretario Generale.

Il potere di eliminare in autonomia ordini del giorno è un esercizio manifestamente abusivo dei poteri riconosciuti in capo al Presidente del Consiglio comunale, non espressamente ricompresi tra quelli che sono attribuiti dal regolamento.

L'autoritario utilizzo di un potere che non rientra nella sfera di quelli concessi è ancor più sconcertante alla luce di quanto accaduto nel corso della commissione consiliare del 26.11.2019.

In quel contesto, infatti, il consigliere Vecchi ha più volte chiesto delucidazioni al Presidente in merito alla rimozione del punto all'ordine del giorno (come, peraltro, risulta dal verbale della commissione stessa). Tuttavia, le risposte ricevute erano unicamente nel senso che al Presidente non andasse a genio la stesura del nuovo regolamento, senza specifiche motivazioni, nonostante la proposta di delibera fosse regolarmente corredata dal parere di regolarità tecnico-giuridica.

L'aver tolto, con queste modalità, un punto all'ordine del giorno, espropria anche la conferenza dei capigruppo dei suoi poteri. Difatti, è la stessa conferenza a dover esaminare gli ordini del giorno prima della discussione in aula e a decidere, eventualmente con una discussione e una votazione, la loro rimozione.

Ci si trova, quindi, in presenza di fatti che denotano un cattivo esercizio della funzione presidenziale, lesivi della neutralità dell'organo: mettendo in essere siffatte condotte, il Presidente del Consiglio comunale si è posta oggettivamente in contrasto con i doveri istituzionali inerenti a un organo *super partes*.

Evidente, anche in questo caso, il venir meno del principio di imparzialità previsto dall'art.97 Cost.: le azioni descritte definiscono un comportamento decisamente parziale tenuto dal Presidente del Consiglio comunale, il quale ha utilizzato, in maniera impropria ed illegittima, i poteri di cui è titolare.

14. Il Presidente del Consiglio, invitato in data 01.08.2018 a sottoscrivere il verbale cartaceo della Delibera consiliare n. 51 del 30.07.2018, chiedeva nella stessa data copia del resoconto stenotipico integrale e della registrazione (prot. N. 18.446 del 01.08.2018) della seduta del 30.07.2018. Con successiva nota prot. n. 18.468 del 01.08.2018 chiedeva di riportare nel verbale di deliberazione la trascrizione integrale di tutti gli interventi. Il Vice Segretario Generale con nota prot. N. 18.518 del 01.08.2018 comunicava all'UTG Prefettura di Macerata che con delibera C.C. n. 51 del 31.07.2018 era stata disposta la revoca dall'incarico dei componenti del Collegio di Revisione Sig.re Brandimarte e Giacobbi e che l'Ente avrebbe quanto prima trasmesso l'atto deliberativo. Contestualmente il Vice Segretario generale richiedeva l'estrazione dei nominativi per la nomina di

n. 2 sostituiti delle componenti del Collegio di Revisione revocate. Il Vice Prefetto Vicario con nota ns. prot. n. 18751 del 04.08.2018 pervenuta il 03.08.2018 faceva presente che il procedimento di sorteggio *“potrà essere attivato dopo la pubblicazione della delibera medesima all’albo pretorio”*. Per quanto sopra, con nota prot. n. 18.741 del 03.08.2018 il Vice Sindaco sollecitava il Presidente del Consiglio comunale alla sottoscrizione del verbale relativo alla predetta delibera di Consiglio entro il 04.08.2018 rilevando la necessità di provvedere con urgenza agli incumbenti conseguenti alla predetta delibera allegando la stessa. Con nota prot. n. 18.752 del 04.08.2018 il Presidente del Consiglio chiedeva al Segretario Comunale chiarimenti in merito alla verbalizzazione e con prot. n. 18.809 del 04.08.2018 chiedeva la modifica delle delibere inviate.

Con nota prot. n. 18.814 del 04.08.2018 il Vicesindaco chiariva rispetto alle precedenti richieste comunicando che il verbale era stato integrato con l’integrazione richiesta ed invitava il Presidente del Consiglio alla sottoscrizione della delibera per la sua pubblicazione. Con nota prot. n. 18.816 del 06.08.2018 chiedeva un’ulteriore aggiunta nella delibera ovvero che il Resoconto stenotipico integrale fosse parte integrante della deliberazione stessa. Solo in data 06.08.2018 il Presidente del Consiglio procedeva alla sottoscrizione del verbale di deliberazione redatto dal Segretario Verbalizzante che veniva in pari data prot. n. 18.860 trasmesso alla Prefettura di Macerata da parte del Sindaco al fine di avviare la procedura di estrazione del nuovo collegio.

**Violazione dell’art.38, c.2 del Tuel; degli artt.13 e 27 del precedente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale (ora artt. 16 e 62, c.6, del nuovo regolamento) e violazione dell’art.97 Cost.**

In primo luogo si evidenzia la violazione del Tuel, quale norma generale, nella parte in cui prevede che *“Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento”*.

Tale norma, infatti, si esplica nelle disposizioni previste agli artt.13 e 27 (ora artt. 16 e 62, c.6), che si assumono violate da questo comportamento. Il primo di essi evidenzia, tra i compiti spettanti al Presidente, quello di *“far osservare le norme di legge o di regolamento”*.

Il comportamento, descritto sopra, integra il mancato rispetto di tale disposizione, in combinato disposto con l’art.27 (ora art.62, c.6), il quale stabilisce che *“il processo verbale è esteso dal Segretario Comunale che lo sottoscrive unitamente al Presidente del consiglio”*.

La mancata sottoscrizione del verbale, già di per sé lesiva delle disposizioni regolamentari, assume ancor più valenza a fronte della particolarità della delibera.

Oggetto di quest’ultima era la revoca dall’incarico dei componenti dell’organo di revisione contabile.

A seguito dell'approvazione di tale delibera, difatti, il comune di Corridonia richiedeva l'estrazione dei nominativi per la nomina di n. 2 revisori, in sostituzione delle componenti del Collegio revocate. Il Vice Prefetto Vicario con nota ns. prot. n. 18751 del 04.08.2018, pervenuta il 03.08.2018, faceva presente che il procedimento di sorteggio *“potrà essere attivato dopo la pubblicazione della delibera medesima all'albo pretorio”*.

È di manifesta evidenza come la mancanza di sottoscrizione da parte del Presidente abbia notevolmente e volontariamente ostacolato il normale processo di sostituzione dei componenti dell'organo di revisione, andando così in contrasto con il dettato dell'art .97 Cost. in merito ai principi di buon andamento ed imparzialità cui dovrebbe ispirarsi l'azione amministrativa.

Ciò deriva dal fatto che il Presidente del Consiglio comunale si sia espresso contrariamente, sebbene in maniera assolutamente legittima, nel corso della votazione in Consiglio comunale.

Pertanto, al fine di perseverare nella sua idea di contrarietà al provvedimento e utilizzando in maniera totalmente illegittima le proprie attribuzioni, ha ommesso di compiere quanto stabilito dalle previsioni normative, con l'unico intento di impedire un corretto svolgimento del procedimento amministrativo di sostituzione.

Tutto quanto delineato comporta, ulteriormente, un venir meno della prerogativa di organo *super partes*, in quanto, a fronte di una deliberazione, approvata dalla maggioranza assoluta del Consiglio comunale, il Presidente, abusando dei propri poteri, ha cercato di imporre la propria volontà, esponendo l'ente al rischio di gravi conseguenze dal punto di vista economico ed amministrativo.

15. In relazione alla predisposizione dell'ordine del giorno per il Consiglio comunale del **30.07.2018** rispetto alla proposta relativa alla revoca dei Revisori dei Conti, il Presidente del Consiglio modificava unilateralmente l'oggetto della proposta presentata da "Deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 06/07/2018 - Provvedimenti conseguenti" a "Deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 06/07/2018 ad oggetto "Avvio ricognizione su legittimità del comportamento delle componenti del collegio dei revisori dei conti - Provvedimenti conseguenti" che, pertanto, all'ordine del giorno risultava avere un oggetto diverso da quello trasmesso dal responsabile competente. È, infatti, specifica competenza del Responsabile che propone il provvedimento definire ed eventualmente modificare, l'oggetto della proposta stessa.

In questa occasione, il Presidente del Consiglio comunale ha, nuovamente, oltrepassato i limiti consentiti dai poteri che le sono attribuiti.

La dinamica e le violazioni ricalcano, sostanzialmente, quelle già elencate nel precedente punto n. 4. È chiaro come il Presidente del Consiglio comunale abbia totalmente frainteso i compiti che le spettano.

Quanto stabilito **dall'art. 39 del d.lgs. 267/2000** non consente al Presidente di poter utilizzare l'assemblea consiliare a seconda dei propri personali interessi, anzi, va declinato proprio nel senso opposto.

I principi sottesi all'attività del Presidente del Consiglio comunale dovrebbero essere quelli di imparzialità e correttezza nello svolgimento dei propri doveri; tuttavia, va riscontrato come, in questo caso specifico, ci sia stato un utilizzo spregiudicato e illegittimo delle attribuzioni proprie della presidenza.

Né il d.lgs. 267/2000, né il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, né lo statuto comunale, menzionano minimamente la possibilità che il Presidente del consiglio possa, arbitrariamente, modificare una proposta di delibera, tantomeno senza il preventivo parere del responsabile competente.

Evidenti sono, ad esempio, le violazioni agli artt. 29 e 33 del vecchio regolamento delle sedute consiliari e delle prerogative che sono riconosciute ai consiglieri stessi. La proposta di delibera che giunge all'esame dell'assemblea consiliare è frutto di una discussione avvenuta nella conferenza dei capigruppo, prima e nelle commissioni consiliari, poi.

Il comportamento tenuto dal Presidente ha chiaramente leso il corretto processo decisionale. Tutto il lavoro svolto in precedenza è stato cancellato da una decisione arbitraria e contraria alle disposizioni normative che regolano il funzionamento del Consiglio comunale.

Ancora una volta, l'imparzialità che dovrebbe contraddistinguere il Presidente del consiglio viene violata da derive personalistiche, le quali ne influenzano, pesantemente, l'operato e ne distruggono il carattere di organo *super partes*.

**16.** Con riferimento alla sostituzione del Presidente del Collegio di Revisione dei Conti Dott. Spallacci, il Presidente del Consiglio si ingerisce nell'attività strettamente organizzativa e gestionale del Settore III – Finanze Bilancio e Patrimonio di competenza diffidando e sollecitando il relativo Responsabile a predisporre la proposta di delibera di Consiglio comunale per la sostituzione del predetto nonostante la Prefettura UTG di Macerata non avesse ancora provveduto all'estrazione del sostituto avvenuta solo in data 26/06/2018 (prot. n. 14.142 dell'08.06.2018, prot. n. 14.733 e prot. n. 14.734 del 15.06.2018 e pagg. 4 e 5 del verbale stenotipico del **30.07.2018**).

Punto n. 10 all'ordine del giorno "Presenza d'atto dimissione Dott. Spallacci e nomina nuovo componente" (deliberazione poi revocata con delibera di Consiglio comunale n. 61 del 30.08.2018). La situazione appena descritta supera, senza alcun dubbio, i limiti regolamentari e normativi che disciplinano l'attività del Presidente del Consiglio comunale.

In primis, si denota una **violazione dell'art. 39 del d.lgs. 267/2000**, nel quale si afferma che *“al Presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio”*.

In questa definizione è manifestamente evidente come non possa essere ricompresa l'attività di diffida dei dipendenti degli uffici comunali, al fine di sollecitare la predisposizione di atti o delibere.

Nemmeno il precedente regolamento delle sedute del Consiglio comunale si spingeva a tanto. Nei già menzionati artt. 13 e 28, infatti, i poteri del Presidente del consiglio restano circoscritti alle attività che lo stesso svolge all'interno del consesso comunale; così come il nuovo regolamento sul funzionamento del consiglio definisce e specifica ulteriormente le competenze del Presidente.

Uno sconfinamento regolamentare che ampliasse i poteri di quest'ultimo, anche alla direzione dell'attività amministrativa, sarebbe, a dir poco, illegittimo e lesivo dei principi alla base dell'ordinamento degli enti locali.

Tuttavia, la sig.ra Calvigioni, con tali comportamenti, sembra non tener conto degli apparati normativi cui lei stessa è soggetta e tende a sconfinare ben oltre i limiti dei poteri che il regolamento del Consiglio comunale le conferisce, mettendo, addirittura, nero su bianco le sue pretese, le quali sono allegate, con tanto di numeri di protocollo di riferimento.

Si ritiene, pertanto, che una siffatta mancanza di ottemperanza alle disposizioni normative di riferimento, non possa coadiuvarsi con un ruolo di organo *super partes* come è quello del Presidente del Consiglio comunale e che, di conseguenza, ci si trovi davanti a comportamenti che integrano, con chiarezza, un abuso di potere.

17. Durante il Consiglio comunale del **26.03.2018**, il Presidente del consiglio nell'effettuare la discussione rispetto al pacchetto delle proposte di deliberazioni relative al bilancio di previsione 2018-2020, illustra gli emendamenti proposti dalla stessa senza abbandonare la presidenza (comportamento, peraltro, più volte reiterato nel corso delle successive sedute consiliari) e, pertanto, si trova a svolgere contestualmente la propria attività come consigliere comunale e come Presidente del Consiglio, senza alcun controllo e coordinamento da parte di soggetti terzi (Vice Presidente).

Solo a seguito di specifica successiva osservazione da parte del Sindaco, il Presidente del Consiglio, come redarguito, adotterà la prassi di lasciare la presidenza al vice Presidente qualora intervenga come consigliere comunale (pagg 24 e 25 resoconto stenotipico).

Nel caso in esame si configura la **violazione degli artt. 13 e 28 del precedente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale (ora artt. 16 e 17 del Regolamento vigente).**

Qualora, infatti, il Presidente del consiglio debba esprimere il proprio intervento o dichiarazione di voto, al fine di evitare un utilizzo improprio ed illegittimo dei tempi e delle modalità della discussione, la direzione del Consiglio comunale spetta al vice Presidente, soggetto preposto a svolgere tale funzione in questi casi.

Evidente è, pertanto, il conflitto che si è venuto a creare nel momento in cui il controllato e il controllore risultino convergere sulla stessa persona.

Una fattispecie di tal genere non può che contrapporsi al dettato dell'art. 13, il quale, al secondo comma, stabiliva che il Presidente del Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni, debba ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Allo stesso modo, l'art.28, nel definire i poteri del Presidente in merito all'ordine delle sedute, prevedeva che lo stesso fosse investito di potere discrezionale nell'esercitare le proprie attribuzioni.

Di conseguenza, nella situazione descritta, il Presidente del Consiglio comunale avrebbe potuto rendersi conto in prima persona della palese contraddittorietà manifestatasi e cedere, dunque, momentaneamente e per la durata del suo intervento, la presidenza al consigliere Ceschini (vice Presidente del consiglio).

Questa violazione acquista ancor più rilevanza alla luce delle successive sedute consiliari, nelle quali il Presidente del Consiglio comunale, per i suoi interventi e su sollecitazione del Sindaco e degli altri consiglieri comunali, ha provveduto a lasciare la presidenza della seduta al consigliere Ceschini.

Comportamenti come questo sono uno dei manifesti più evidenti dell'utilizzo inappropriato e parziale dei propri poteri, da parte del Presidente del Consiglio comunale.

**18.** Durante la seduta del Consiglio comunale del **26.03.2018** al punto n. 18 all'ordine del giorno "Approvazione bilancio di previsione anni 2018-2019 -2020 e relativi allegati" dopo aver posto in votazione gli emendamenti presentati (n. 3 emendamenti di cui n. 2 della stessa Calvigioni e n. 1 del Capogruppo Vecchietti di maggioranza), non poneva in votazione la proposta così come emendata, nonostante l'emendamento presentato dal Consigliere Vecchietti fosse stato approvato. Il Segretario Generale Dott. Perroni richiamava il Presidente ad effettuare la votazione del bilancio emendato così come da emendamento presentato e approvato (Pag. 48 Resoconto stenotipico integrale).

La fattispecie configura la **violazione dell'art.39 del precedente regolamento del Consiglio comunale (ora art. 44)**. Nel corso della discussione in merito al bilancio di previsione per gli anni 2018-2019-2020 venne proposto un emendamento alla delibera in approvazione. Tale situazione delineava la necessità di sottoporre preliminarmente a votazione il singolo emendamento e, successivamente, procedere con la votazione della delibera, così come emendata.

In tal senso è esplicativo il dettato del precedente art. 39 (ora art. 44 del nuovo regolamento) nella parte in cui afferma che, in caso di emendamento *“sarà cura del Presidente, con l'assistenza del segretario, di puntualizzarle e tradurle formalmente a verbale per sottoporle successivamente al voto del consiglio”*.

Ciò delinea un evidente procedimento logico per cui non sarebbe possibile portare in votazione l'originaria delibera, senza un necessario richiamo all'emendamento approvato, con contestuale integrazione e modifica dell'originaria delibera.

Tale lacuna del Presidente è stata tempestivamente colmata dal segretario comunale, il quale permise al Presidente di tornare sui suoi passi e correggere, quindi, l'errore.

#### **Tutto ciò premesso e considerato**

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;

#### **Il sottoscritto Paolo Cartechini, in qualità di Sindaco;**

- sentita la Giunta comunale;
- sentiti i Consiglieri comunali dei gruppi consiliari “Corridonia Insieme” e “Pensare Corridonia”;

#### **chiede**

al Consiglio comunale di deliberare in merito alla presente mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale Nelia Calvigioni chiedendo, altresì, la sua conseguente ed immediata revoca ai sensi e per quanto previsto dall'art. 18 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Corridonia, li 25.07.2020

Il Sindaco

Paolo Cartechini



Comune di Corridonia Prot.0017440-25/07/2020-c\_d042-cprot-PG-P-000100010001 - Perv.25/07/2020